



R2AP0001912018  
**CITTÀ DI POTENZA**  
N. 1 /2018 REGISTRO PROVVEDIMENTI SINDACALI

**PRESCRIZIONI PER INCONTRO DI CALCIO  
"POTENZA CALCIO -CAVESE" DEL 7/01/2018**

**IL SINDACO**

**ACQUISITA**

la nota di protocollo Cat.A.4/18/Gab. del 2/01/2018, prodotta dalla Questura di Potenza, che ha richiesto di disporre, in occasione dell'incontro di calcio "POTENZA CALCIO – CAVESE" del 7 gennaio 2018, valevole per il Campionato di Serie D-girone H, oltre che divieti afferenti la viabilità nella zona circostante lo stadio "Viviani", i divieti di seguito riportati:

*"divieto di vendita per tutti gli esercizi pubblici ubicati lungo via Viviani, via Nazario Sauro e Viale Marconi, dalle ore 12,30 e fino a cessate esigenze, di vendita e somministrazione di bevande alcoliche nonché divieto di vendita di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro";*

**VISTA**

l'Ordinanza Sindacale n. 55/2017 recante "**PRESCRIZIONI PER PARTITE DI CALCIO IN STADIO VIVIANI SOCIETA' "POTENZA CALCIO SSD A.R.L." STAGIONE CALCISTICA 2017/2018**" con la quale si è disposto, all'interno dello stadio "Viviani" e nell'area circostante lo stesso, dalle ore 14,00 alle ore 19,00, delle giornate di tenuta degli incontri calcistici, il divieto di vendere e somministrare bevande alcoliche con gradazione superiore a 5 gradi e in contenitori di vetro e di alluminio o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto a offendere o a turbare l'incolumità pubblica, nonché il divieto di trasporto di bevande e alimenti in contenitori della stessa tipologia;

**RITENUTO**

opportuno, per particolari motivi di sicurezza e ordine pubblico, rafforzare, ed in parte derogare, per l'incontro di calcio di domenica 7 gennaio 2018, le disposizioni di cui al citato provvedimento sindacale, in materia di vendita e somministrazione di bevande alcoliche, con i divieti riportati nel dispositivo del presente provvedimento;

**CONSIDERATO**

che il servizio ristoro all'interno dello stadio è gestito direttamente, giusta scia per la somministrazione temporanea dell'8 novembre u.s., valevole per il periodo 3/12/2017-29/04/2018, dalla "**POTENZA CALCIO SS D A.R.L.**" cui attribuita, giusta convenzione con questo comune, la gestione dell'intero impianto sportivo;

**RITENUTO**

opportuno disporre che le prescrizioni della precedente Ordinanza n.55/2017 e del presente provvedimento debbano essere osservate direttamente dalla citata società;

**RITENUTO**

opportuno, con il presente provvedimento, richiamare e fare salve tutte le altre prescrizioni disposte dal Provvedimento Sindacale n. 55/2017;

**VISTA** la Legge 25 agosto 1991, n. 287;

**VISTO** il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1831, n. 773;

**VISTO** il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTA** la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss. mm. ed ii.

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**ORDINA**

per i motivi specificati in premessa,

- **è fatto divieto** ai collaboratori della "**POTENZA CALCIO SS D A.R.L.**" ,cui affidato il servizio ristoro, all'interno dell'impianto sportivo stadio "Viviani" e per il tempo del servizio stesso, in occasione dell'incontro di calcio "POTENZA CALCIO-CAVESE" del 7 gennaio 2018:

- vendere e somministrare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ;

- vendere e somministrare alimenti e bevande in contenitori in vetro o alluminio o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a turbare l'incolumità fisica e l'ordine pubblico.

Alimenti e bevande dovranno essere venduti e somministrati in contenitori in plastica privi di tappo o comunque aperti;

- la "POTENZA CALCIO SS D A.R.L." ha l'obbligo di verificare l'ottemperanza alle disposizioni di cui alla precedente interlinea da parte dei collaboratori cui affidato materialmente il servizio ristoro all'interno dello stadio "Viviani";

- è fatto divieto, in occasione dello stesso incontro, dalle ore 12,30 alle 17,30, agli esercenti i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli esercenti commerciali di vendita al dettaglio, ai laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, ai titolari di distributori automatici di bevande ubicati nell'area circostante lo stadio "Viviani" di seguito specificata: via N. Sauro, via A. Viviani, via G. Marconi di questa città, somministrare, vendere, cedere o consegnare a qualsiasi titolo per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e vendere, cedere o consegnare a qualsiasi titolo per asporto alimenti e bevande in contenitori in vetro o alluminio o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a turbare l'incolumità fisica e l'ordine pubblico.

Alimenti e bevande dovranno comunque essere venduti per asporto in contenitori di plastica privi di tappo o comunque aperti sino alle ore 19,00 di domenica 7 gennaio 2018, secondo il disposto dell'Ordinanza n. 55/2017.

Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma non inferiore ad € 25,00 e non superiore ad € 500,00, applicata con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss. mm. ed ii. ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

#### DISPONE

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, ha carattere provvisorio.

Il presente provvedimento è trasmesso via P.E.C. alla QUESTURA di POTENZA e tramite posta interna alle UU.DD." ASSETTO DEL TERRITORIO-Ufficio Suap Attività Produttive", "POLIZIA LOCALE", all'Ufficio STAMPA.

L'U.D. POLIZIA LOCALE provvederà alla notifica del presente provvedimento:

- AL LEGALE RAPPRESENTANTE O SUO DELEGATO DELLA "POTENZA CALCIO SSD A.R.L.";
- AGLI ESERCENTI L'ATTIVITA' DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE, interessati dal presente provvedimento per ubicazione dell'esercizio.

Agli Agenti della Forza Pubblica ed a chiunque spetti, è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente ordinanza.

*Dalla Residenza Municipale, 3 gennaio 2018*

Pratica istruita dalla P.O. Att. Produttive  
dott.ssa Maria Teresa Larnia

F.to IL SINDACO  
(DARIO DE LUCA)  
